

Codice A1103A

D.D. 26 luglio 2023, n. 689

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria a carico di trasgressore ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 25 del 2003 (F. 8BAC/2018). Accertamento della somma di euro 1.500,00 sul capitolo 32066 del bilancio finanziario gestionale 2023.



ATTO DD 689/A1103A/2023

DEL 26/07/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria a carico di trasgressore ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 25 del 2003 (F. 8BAC/2018). Accertamento della somma di euro 1.500,00 sul capitolo 32066 del bilancio finanziario gestionale 2023.

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. reg. n. 53181 del 03.07.2019, dalla Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" – GRUPPO DI CUNEO, STAZ. DI ALBA a carico del signor *omissis*, in qualità di trasgressore, nei confronti del quale, con processo verbale n. 63/18 del 14.11.2018, elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti riscontrati su area individuata alle particelle 11-126-127-168-01 del Fg. 8, Catasto Terreni del Comune di MONTA', in data 10.11.2018, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, c. 1, della L.r. n. 25/2003, in combinato disposto con l'art. 18 del Regolamento Regionale Forestale n. 8/R, relativi all'inosservanza dell'obbligo di presentazione di perizia tecnica definitiva nei termini di legge per l'invaso CL01154 ;

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta in atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta ma che abbia presentato difesa scritta e istanza di audizione (regolarmente tenutasi in data 26/4/23) come previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

visto il Dpgr 12/R del 09/11/2004;

ritenuto che l'ignoranza della legge di per sé non determini buona fede in senso giuridico mancando un'induzione qualificata in errore (il trasgressore semplicemente non conosceva il precetto della legge);

considerato che risulta essere stato, seppur tardivamente, assolto l'obbligo di legge omesso, a fronte di una classificazione dell'invaso a rischio "basso";

considerato che lo scritto difensivo non conteneva eccezioni di merito rispetto all'omissione contestata ma osservazioni indimostrate di ordine procedurale (decadenze) e di "chiamata a correo" di terzi (proprietari in parte del terreno su cui insisterebbe l'invaso e quindi responsabili in solido) o riferibili alla supposta carenza di elemento soggettivo (buona fede), tutte relative all'assenza di requisiti inessenziali rispetto all'integrazione della fattispecie di illecito con riferimento al soggetto a cui è attribuita la contestazione;

preso atto dei rilievi del competente servizio tecnico della Direzione Opere pubbliche emersi dopo il sopralluogo del 17/05/18;

visto in particolare l'art. 4, c. 1 della L.r. n. 25/2003 come sanzionato dall'art. 6, c. 1, lett. a) della medesima Legge;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi;

ritenuto che l'omissione è stata regolarizzata dopo l'avvenuto accertamento giustificando l'applicazione di una misura pari al minimo edittale;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Disciplina del sistema dei controlli interni" art. 6, comma 2, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni", parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13/4/2000, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021";
- vista la D.G.R. n. 43-3529 del 9/7/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (DPGR 16 luglio 2021 n. 9/R)V;
- vista la D.G.R. n. 1 -4936 del 29/4/2022 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2022 - 2024 della Regione Piemonte";
- vista la L.r. n. 6 del 24/4/2023 "Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025";
- vista la D.G.R. n. 38 - 6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione delle linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della D.G.R. n. 12 - 5546 del 29 agosto 2017";
- Vista la L.R. 5 del 24 aprile 2023 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023)";

determina

in Euro 1.500,00 (minimo edittale) la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

INGIUNGE

al sunnominato *omissis* di pagare la somma complessiva di **Euro 1.500,00** a titolo di sanzione secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

Si accerta la somma di euro 1.500,00 sul capitolo 32066 del bilancio finanziario gestionale 2023 (cod. ben. n.382460) la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione, ma sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge

regionale 12 ottobre 2010, n. 22;

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella

Allegato

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 689/A1103A/2023 DEL 26/07/2023**

[*|HTML|*] Accertamento N.: 2023/1986

Descrizione: INGIUNZIONE DI PAGAMENTO SANZIONI AM.TIVE

Importo (€): 1.500,00

Cap.: 32066 / 2023 - PROVENTI CONNESSI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER
DEPENALIZZAZIONE DEI REATI PUNIBILI CON LA SOLA AMMENDA O MULTA (LEGGE 24
NOVEMBRE 1981, N.689) - A CARICO DELLE FAMIGLIE

Soggetto: Cod. 382460

PdC finanziario: Cod. E.3.02.02.01.999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico
delle famiglie

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione

Titolo: Cod. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia: Cod. 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti